



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

## presso il Tribunale di Tivoli

*Il Procuratore della Repubblica*

### **L'attuazione della l. n. 168/2023, *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica* nel circondario di Tivoli dopo un anno dall'entrata in vigore**

PARTE PRIMA – PREMESSA.....	pag. 2
1. Le legge n. 168/2023, la continuità con la legge n. 69/2019 e l'attuazione delle fonti sovranazionali: l'incremento del contrasto alla violenza sulle <i>donne</i> e alla <i>violenza domestica</i> .....	pag. 2
2. I dati nazionali risultanti da fonti ufficiali sul rapporto tra uomini e donne parti offese dei reati in esame.....	pag. 5
3. Le caratteristiche del circondario di Tivoli.....	pag. 6
4. L'azione della Procura di Tivoli. Le Linee Guida sulla l. n. 168/2023.....	pag. 7
PARTE SECONDA - I DATI, LA COMPARAZIONE TRA L'ANNO DI APPLICAZIONE DELLA L. N. 168/2023 E L'ANNO PRECEDENTE – LE VALUTAZIONI.....	pag. 9
5. La modalità di esposizione. Il ringraziamento alle collaboratrici e ai collaboratori che hanno consentito di redigere il presente documento.....	pag. 9
6. Le sopravvenienze in linea generale: il raddoppio delle notizie di reato cd Codice Rosso dal 2018 ad oggi.....	pag. 10
7. Le sopravvenienze relative a tutti i reati cd Codice Rosso dopo la l. n. 168/2023 (incremento del 17%).....	pag. 10
8. Le sopravvenienze relative ai soli delitti di cui agli artt. 572, 609 ss, 612-bis e 612-ter c.p. dopo la l. n. 168/2023 (incremento del 9,2 %).....	pag. 11
9. Il sesso di indagato e parte offesa. La conferma dei dati nazionali: delitti principalmente commessi da uomini nei confronti di donne. I dati sull'età di indagati e parti offese. Gli allarmanti dati sugli indagati di violenza sessuale uomini, ai danni di minorenni (uomini e donne).....	pag. 11
10. L'avvio delle indagini, ricezione della notizia di reato, immediata audizione della persona offesa. La piena applicazione delle leggi nn. 69/2019, 122/2023 e 168/2023.....	pag. 13
10.1. L'Obbligo di riferire immediatamente la notizia di reato da parte della polizia giudiziaria.....	pag. 13
10.2. L'Obbligo di ascoltare la persona offesa nei 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato.....	pag. 13
11. Le definizioni relative ai delitti di cui agli artt. 572, 609 ss, 612-bis e 612-ter c.p. dopo la l. n. 168/2023 (incremento del 21 %). Conclusione delle indagini preliminari mediamente in 5 mesi.....	pag. 14
12. Le modalità di definizione: 55% richiesta di archiviazione, 45% esercizio dell'azione penale..	pag. 15
13. I provvedimenti precautelari della polizia giudiziaria: arresto in flagranza, quasi flagranza e flagranza differita introdotta dalla l. n. 168/2023 (+ 87%, di cui 10% arresto in flagranza differita), fermo e allontanamento urgente (invariati).....	pag. 14



13.1. L'arresto in flagranza, quasi flagranza e flagranza differita (introdotto opportunamente dalla l. n. 168/2023).....	pag. 14
13.2. Il fermo.....	pag. 14
13.3. L'allontanamento urgente dalla casa familiare disposto dalla polizia giudiziaria (introdotto opportunamente dalla l. n. 168/2023).....	pag. 16
14. L'allontanamento urgente dalla casa familiare disposto dal pubblico ministero.....	pag. 16
15. Le misure cautelari personali (custodiali e non custodiali). I cd braccialetti elettronici. La tempestività delle richieste avanzate dal pubblico ministero e della risposta del giudice.....	pag. 16
15.1. Il numero delle misure cautelari personali custodiali (carcere e arresti domiciliari): incremento del 50%.....	pag. 16
15.2. Il numero delle misure cautelari personali non custodiali (allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento, etc.): incremento del 16%.....	pag. 17
15.3. Il rapporto tra richieste del pubblico ministero e misure emesse.....	pag. 18
15.4. I dati sui cd braccialetti elettronici.....	pag. 18
15.5. La positiva esperienza dei cd braccialetti elettronici. Il d.l. n. 177/2024, una risposta allo stato non adeguata da migliorare in sede di conversione .....	pag. 19
15.6. La tempestività della valutazione della richiesta misura cautelare (art. 362-bis c.p.p. introdotto dalla l. n. 168/2023).....	pag. 19
15.7. L'ausilio alle persone offese dei delitti codice rosso. Una positiva esperienza.....	pag. 20
16. L'esito dei procedimenti: condanne 65%, assoluzioni 35%. Il rilievo della distanza del fatto dalla sentenza nella diminuzione delle condanne (dal 75% al 50%).....	pag. 21
16.1. I dati complessivi.....	pag. 21
16.2. I dati ponendo in relazione la data della sentenza con epoca del commesso fatto.....	pag. 22
17. Le pendenze presso l'Ufficio Gup e il Tribunale, l'impossibilità di attuare la trattazione prioritaria degli affari. L'incremento delle richieste di misure cautelari in queste fasi.....	pag. 22
18. L'applicazione delle misure di prevenzione, incrementate dalla l. n. 168/2023.....	pag. 23
19. Il ruolo del Pubblico Ministero nel procedimento civile. Le Linee Guida. L'erronea affermazione della cd strumentalità e/o calunniosità delle denunce/querele delle donne.....	pag. 23
19.1. I dati e gli interventi della Procura. Le Linee Guida.....	pag. 23
19.2. L'esperienza maturata: a) l'erronea affermazione reiterata, smentita dai dati raccolti, di <b>strumentalità</b> delle querele/denunce delle donne e/o della loro falsità per ottenere vantaggi nel processo civile.....	pag. 24
19.3. L'esperienza maturata: b) l'erronea affermazione, smentita dai dati raccolti, della <b>falsità</b> delle querele/denunce delle donne e/o per ottenere vantaggi nel processo civile.....	pag. 26
20. Le disposizioni della legge n. 168/2023 ancora da attuare.....	pag. 27
22. Conclusioni.....	pag. 28

## PARTE PRIMA - PREMESSA

### 1. Le legge n. 168/2023, la continuità con la legge n. 69/2019 e l'attuazione delle fonti sovranazionali: l'incremento del contrasto alla violenza sulle **donne** e alla **violenza domestica**.

La legge 24 novembre 2023, n. 168, in vigore dal 9 dicembre 2023 (cd. legge Codice Rosso *Rafforzato*), come risulta dai lavori preparatori, ha proseguito l'azione della legge n. 69/2019 (cd Codice Rosso) di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa sovranazionale, in particolare alla cd.



Convenzione di Istanbul del 2011 *Sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica* (nota anche come Convenzione di Istanbul) e alla prossima attuazione della direttiva (UE) 2024/1385 *Sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*.

**Il titolo della legge esplicita l'obiettivo costituito dall'incremento al contrasto a due specifiche forme di violenza**, nominativamente indicate:

- la **violenza sulle donne**, dunque il solo genere femminile quando è parte offesa dei reati in esame<sup>1</sup>;
- la **violenza domestica**, che riguarda le persone offese dei reati in questione appartenenti a ogni genere (femminile e maschile) quando commessi nel relativo contesto domestico<sup>2</sup>.

Significativa la nuova dizione adoperata dalla legge n. 168/2023 rispetto alla l. n. 69/2019 riferita, invece nel titolo, alla **tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, senza specifica menzione delle donne.

Dunque, in linea con la Convenzione di Istanbul del 2011 del Consiglio d'Europa (cui aderiscono 46 Paesi) e con la Direttiva dell'Unione europea del 2024 (cui aderiscono 27 Paesi) viene in rilievo, per i delitti presi in considerazione e specificati in numerose disposizioni<sup>3</sup>, la tutela della donna in quanto tale che si affianca alla violenza domestica esercitata nei confronti di uomini e donne.

La relazione di accompagnamento al disegno di legge di iniziativa governativa AC n. 1294, poi approvato con alcune modifiche con la legge n. 168/2023, ne indica con chiarezza l'obiettivo “.... **contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica, spesso declassata a semplice conflittualità**, e il reiterarsi di episodi di violenza che possono degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi, il disegno di legge.... si muove ... nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale (Doc. XXII-bis, n. 15, della XVIII legislatura) della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere.....”.

La relazione esplicita il contesto sovranazionale di tutela delle donne in cui il legislatore si muove, trattandosi di “**un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva,(che) si impone anche alla luce del quadro normativo sovranazionale, in particolare della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, cosiddetta « Convenzione di Istanbul », nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (v. Talpis contro Italia, 2 marzo 2017; Landi c. Italia, 7 aprile 2022, De Giorgi c. Italia 16 giugno 2022, M.S. c. Italia, 7 luglio 2022).....”.**

---

<sup>1</sup> I reati che sono presi in considerazione dalle leggi nn. 69/2019 e 168/2023 sono indicati in varie disposizioni e si possono raggruppare almeno nei seguenti:

- art. 575 c.p., nella forma tentata; delitti, tentati o consumati, di cui agli artt. 572, da 609-bis a 609-octies (609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies), 612-bis c.p., nonché artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p. (delitti richiamati, ad esempio, dall'art. elitti di cui all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.);
- altri delitti richiamati dall'art. 362-bis c.p.: delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti.

<sup>2</sup> La definizione è rinvenibile all'art. d.l. n. 93/2013, conv. dalla l. n. 119/2013 “...*si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, o commessi in presenza di minorenni di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima*”.

<sup>3</sup> Cfr. nota 1.



**La l. n. 168/2023 indica l'ambito della tutela (contro le donne e domestica) che intende contrastare attraverso specifiche norme, ad esempio:**

- art. 5, *Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica*, in forza del quale “*Al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica...uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica*”. Dunque, l'unica specializzazione prevista per le Procure della Repubblica (oltre alla criminalità organizzata prevista per le 26 Procure distrettuali - Direzione Distrettuale antimafia) è quella relativa alla trattazione degli **affari in materia di violenza contro le donne e domestica**, indicando perfino la denominazione dei Gruppi specializzati, in passato definiti *fasce deboli* con un'inversione rispetto alle ordinarie definizioni tutte calate sui delitti da contrastare (pubblica amministrazione, reati finanziari, etc.);
- art. 6, *Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*, per cui in conformità agli obiettivi della Convenzione d'Istanbul l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, dovrà “*predisporre linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza*”. Inoltre, nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione della magistratura sono valorizzate “*iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*”;
- art. 18, *Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato* “**di violenza contro le donne e di violenza domestica**”.

In conclusione, fermo restando che le disposizioni, sostanziali e processuali, interessate dalle leggi nn. 69/2019 e 168/2023 non modificano l'assetto normativo prevedendo specifiche fattispecie (ad esempio il *femminicidio*) o aggravanti ovvero disposizioni processuali relative alle persone offese donne, le fonti internazionali e le indicazioni generali di dette leggi prendono in considerazione il fenomeno della violenza ai danni delle donne che ha caratteristiche proprie.

**Va aggiunto che le leggi nn. 69/2019, 122/2023, 168/2023 sono intervenute negli anni per incrementare e rendere effettivo il contrasto alla violenza ai danni delle donne e domestica, modificando l'intero impianto procedimentale e, in alcuni casi, sostanziale con l'introduzione di nuove fattispecie di reato, dando anche indicazioni “ordinamentali”.**

**Sotto il profilo normativo** è sufficiente in questa sede porre in risalto la progressiva creazione di un “diritto *specializzato*” relativo ai cd reati *Codice Rosso*, spesso con assimilazione alla criminalità organizzata come si desume, in primo luogo, dalla previsione di Gruppi di lavoro di magistrati formati e specializzati per la “*cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica*” in precedenza ricordata. Vi sono, inoltre, plurime disposizioni procedimentali o processuali:

- a) la necessità che la polizia giudiziaria informi immediatamente, anche oralmente, il pubblico ministero della notizia di reato, come per i gravi delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), nn. da 1) a 6) (art. 347, comma 3, c.p.p. come modificato dalla l. n. 69/2019);
- b) la necessità che il pubblico ministero, di norma, proceda all'assunzione di informazioni entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato (art. 362, comma 1-ter, c.p.p. introdotto dalla l. n. 69/2019). Si prevede una particolare celerità evocando la necessaria tutela dell'incolumità che ricorre appunto per le persone offese dei delitti di criminalità organizzata;



- c) le modalità di controllo del rispetto di quanto esposto supra c), con una vigilanza che sembra più estesa rispetto ai delitti di criminalità organizzata (art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 106/2006, come modificato dalla l. n. 122/2023), anche con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e della Corte di cassazione;
- d) una specifica celerità, riferita al pubblico ministero e al giudice, per la valutazione della richiesta di misura cautelare a tutela della persona offesa (art. 362-bis c.p.p., introdotto dalla l. n. 168/2023), con imposizione di termini brevi, non prevista per nessun'altra tipologia di delitti, neanche di criminalità organizzata;
- e) le modalità di controllo del rispetto di quanto esposto supra d), con una vigilanza che sembra essere più estesa rispetto ai delitti di criminalità organizzata (art. 127, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., per il pubblico ministero; art. 4 l. n. 169/2023 per il giudice);
- f) una particolare celerità ("senza ritardo") per la polizia giudiziaria nel compimento degli atti delegati dal pubblico ministero, di qualunque natura (art. 370, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla l. n. 69/2019), con una disposizione unica nel panorama normativo;
- g) specifiche disposizioni in materia di misure di prevenzione nel caso di revoca o sostituzione della misura cautelare personale (art. 299, comma 2-ter, c.p.p. introdotto dalla l. n. 168/2023) o concessione della sospensione condizionale della pena (art. 165, quinto comma, c.p. come modificato dalla l. n. 168/2023);
- h) specifiche disposizioni in materia di competenza del prefetto nel caso di revoca o sostituzione delle misure cautelari personali (art. 299, comma 2-quater, c.p.p.).

## 2. I dati nazionali risultanti da fonti ufficiali sul rapporto tra uomini e donne parti offese dei reati in esame.

I dati tratti da fonti ufficiali confermano il maggior numero di donne persone offese dei reati in esame così come l'ampia preponderanza degli indagati uomini.

Per i delitti di cui agli artt. 572, 609-bis ss, 612-bis c.p., il Ministero dell'interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Analisi Criminale), in occasione della Festa della Donna dell'8 marzo 2023 attestava: *"Per quanto attiene alle vittime delle fattispecie di reato monitorate nel periodo in esame, l'incidenza delle donne sul totale si mantiene pressoché costante, attestandosi intorno al 75% per gli atti persecutori, tra l'81 e l'83% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e con valori che oscillano tra il 91 e il 93% per le violenze sessuali."*<sup>4</sup>.

**Sul cd femminicidio**, mancando una fattispecie che lo descriva, può farsi richiamo a due documenti.

Il primo è il testo dell'audizione del 23 gennaio 2024 del Direttore della Direzione centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione innanzi alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere<sup>5</sup> che individua il femminicidio come *"l'uccisione di una donna in quanto donna"*<sup>6</sup>. **Nel 2022 i femminicidi (presunti) sono stati 106 su 126 omicidi di donne** (nel 2021 erano 104 su 119 omicidi con vittima donna, nel 2020 104 su 116).

<sup>4</sup> Cfr. anche la Relazione di accompagnamento al citato disegno di legge governativo AC 1294.

<sup>5</sup> <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/01/Audizione-Istat-Commissione-Femminicidio-23-gennaio-2024.pdf>

<sup>6</sup> Si legge: *"A marzo 2022 la Statistical Commission delle Nazioni Unite ha approvato lo "Statistical framework for measuring the gender-related killing of women and girls (also referred to as "femicide/feminicide")" 19. In questo ambito vengono definiti omicidi di genere, comunemente detti femminicidi, quelli che riguardano l'uccisione di una donna in quanto donna. L'Italia ha scelto di aderire a questo framework.... Sinteticamente, nella definizione afferiscono tre tipologie di gender-related killing: gli omicidi di donne da parte del partner; gli omicidi di donne da parte di un altro parente; gli omicidi di donne da parte di un'altra persona, sia conosciuta sia sconosciuta, che però avvenga attraverso un modus operandi o in un contesto legato alla motivazione di genere."*





Il secondo documento è rappresentato dal report ISTAT del 24 novembre 2023, *vittime di omicidio anno-2022* da cui risultano i seguenti dati:

- nel 2022 si sono verificati 322 omicidi: 126 donne e 196 uomini;
- nei casi in cui si è scoperto l'autore, il 92,7% delle donne è vittima di un uomo, mentre nel caso in cui la vittima sia un uomo nel 94,4% dei casi l'omicida è un uomo;
- *“Sulla base delle informazioni disponibili si stima che i femminicidi siano 106, sul totale delle 126 donne uccise. Il dato è in linea con quanto rilevato negli ultimi tre anni.”;*
- *“le 18 donne autrici di omicidio hanno ucciso nove uomini e nove donne...gli otto uomini vittime di partner sono stati uccisi da sei donne e da due uomini.”.*

**Dunque, si può affermare che nel 2022 vi sono stato 106 femminicidi (uccisioni di donne, in quanto donne, da parte di uomini) e 6 uccisioni di uomini da parte di donne nell'ambito di relazioni.**

E' utile richiamare anche la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, della XVIII Legislatura, approvata all'unanimità, *La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018*, che richiama la Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere (2019/2855(RSP) per cui il femminicidio costituisce *“la morte violenta di una donna per motivi di genere, che avvenga nell'ambito della famiglia, di un'unione domestica o di qualsiasi altra relazione interpersonale, nella comunità, a opera di qualsiasi individuo, o quando è perpetrata o tollerata dallo Stato o da suoi agenti, per azione o omissione”* in cui la stessa Relazione ha aggiunto che l'autore del delitto deve essere una persona di sesso maschile.

### 3. Le caratteristiche del circondario di Tivoli.

Il numero di abitanti del circondario di Tivoli è ufficialmente pari a circa 520.000 abitanti (fonte ISTAT aggiornata al 31.12.2018), anche se ne stimano circa 600.000. Il dato va valutato tenendo conto dell'elevato numero di Comuni, pari a 75 (tra cui Guidonia Montecelio con circa 90.000 abitanti e Tivoli con circa 60.000 abitanti), oltre che della vastissima area di pertinenza (circa 185.000 mq) estesa dalla periferia del Comune di Roma alle provincie di Rieti, L'Aquila, Frosinone.



Il fenomeno della violenza domestica e ai danni delle donne (fisica, sessuale, verbale, psicologica, economica e morale), come si vedrà oltre, è di dimensioni allarmanti, sia per il numero delle vittime, sia



per l'elevatissima percentuale dei casi non denunciati (la percentuale di donne che denuncia questi reati è stimata dall'ISTAT in meno del 10%).

#### **4. L'azione della Procura di Tivoli. Le Linee Guida sulla l. n. 168/2023.**

La Procura della Repubblica ha dato attuazione alle leggi nn. 69/2019 e 168/2023, seppur a risorse invariate, al fine di tutelare adeguatamente l'incolumità di persone offese ben individuate, fermo restando naturalmente il pieno rispetto delle garanzie previste per l'indagato e dell'operatività del principio di presunzione d'innocenza.

Sono state emanate da questa Procura, in data 6 dicembre 2023, linee guida sull'applicazione della legge n. 168/2023<sup>7</sup> ed è stata aggiornata la direttiva in materia alla polizia giudiziaria (con numerosi allegati) con cui sono impartite specifiche disposizioni per garantire la tutela delle persone offese<sup>8</sup>.

**I documenti che attestano l'azione della Procura di Tivoli sono reperibili nell'apposita sezione del sito web della Procura<sup>9</sup>.**

Una sintesi è contenuta nella relazione depositata nel corso dell'audizione del Procuratore della Repubblica in data **24 ottobre 2024 innanzi al Gruppo di esperti del Grevio**, organismo che ha il compito di vigilare e valutare, attraverso rapporti periodici sulla corretta applicazione della Convenzione di Istanbul da parte degli Stati<sup>10</sup>.

Una più ampia esposizione è contenuta in un articolo redatto all'esito di un attento studio del CNR di Bologna in cui si descrive l'organizzazione della Procura e la rete sul territorio, con persone professionalmente attrezzate e in relazione tra loro, che consentono di migliorare il contrasto al fenomeno criminale in esame<sup>11</sup>.

**Si può solo accennare in questa sede alle azioni di questa Procura.**

##### **1. Creazione di una rete.**

- a) **E' operativo un protocollo firmato il 29 novembre 2016 e rinnovato il 4 aprile 2024** con l'Azienda Sanitaria Locale (ASL, responsabile dei servizi sanitari, tra cui i consultori familiari e 5 ospedali), l'Ordine degli Psicologi del Lazio, numerosi Comuni, per l'implementazione di un sistema integrato, a tutela delle vittime di violenza contro le donne e delle persone in condizioni di particolare vulnerabilità;
- b) in esecuzione del protocollo è stato istituito un tavolo interistituzionale, che si riunisce periodicamente (indicativamente ogni mese \*) e di cui fanno parte la Procura della Repubblica, alcuni Comuni le Aziende Sanitarie Locali Roma 4 e 5, l'Ordine degli Avvocati di Tivoli, l'Ordine degli Psicologi, le Associazioni antiviolenza, i Centri Anti Violenza, Comandi e Uffici del circondario della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Guardia di Finanza.

##### **2. Informare e ispirare fiducia nelle donne vittime di reati.**

- a) **Istituzione dello sportello di assistenza alle vittime presso la Procura della Repubblica.**

<sup>7</sup> Reperibili sul sito web della Procura <http://www.procura.tivoli.giustizia.it/allegatinews/13094.pdf>, oltre che su numerose riviste giuridiche.

<sup>8</sup> Sito web della Procura [http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto\\_violenza\\_doc.aspx?id\\_gruppo=448](http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=448), oltre che su numerose riviste giuridiche.

<sup>9</sup> Alla pagina [https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto\\_violenza\\_doc.aspx](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx).

<sup>10</sup> [https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto\\_violenza\\_doc.aspx?id\\_gruppo=450](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=450).

<sup>11</sup> <https://www.procura.tivoli.giustizia.it/allegatinews/15800.pdf>

\* Nota aggiuntiva del 17 dicembre 2024: la riunione periodica (orientativamente bimestrale) avveniva nella vigenza del protocollo del 29 novembre 2016. A seguito del rinnovo del protocollo a breve sarà convocata la prima riunione.



Tivoli è la prima Procura della Repubblica ad aver istituito un proprio “Spazio di Ascolto delle Vittime” oggi con due psicologhe distaccate dalla Regione Lazio sulla base di apposito Protocollo firmato anche con l’ASL 5, con una immediata disponibilità operatori e di polizia specializzati<sup>12</sup>.

**b) Informazioni alle vittime sui loro diritti.**

E’ diffuso un documento esplicativo dei diritti della vittima, redatto in forma immediatamente comprensibile, con l’ausilio di un docente universitario specializzato nella semplificazione del linguaggio burocratico e giuridico. Il documento informativo viene consegnato a tutte le donne che denunciano un reato, ovunque lo facciano.

**3. Promozione per l’istituzione di centri antiviolenza e case rifugio. Il ruolo delle associazioni.**

La Procura della Repubblica di Tivoli ha lavorato in collaborazione con Comuni e Regione per l’apertura di Centri Antiviolenza nel circondario, prima assenti. Oggi sono molti i centri antiviolenza sul territorio, case famiglia e due case rifugio.

**4. Formazione.**

Sono svolti corsi di formazione per il personale delle strutture sanitarie ed assistenziali, polizia giudiziaria.

**5. Conoscenza del fenomeno.**

L’Università di Torino ha realizzato uno studio accertando che la violenza domestica e contro le donne è diffusa su tutto il territorio, senza distinzione di località e categorie sociali.

**6. Il procedimento penale. Alcuni interventi.**

- a) Incremento del numero di magistrati e magistrato che si occupano di questa materia, pari a 6 su 11 (che trattano, come tutti, anche i reati non attribuiti a Gruppi specializzati);
- b) Specializzazione del personale di polizia giudiziaria del circondario;
- c) Percorso cd. Codice Rosa negli ospedali limitrofi, in coordinamento con l’ASL Roma 5 e Differenza Donna per supportare le donne vittime di violenza a livello di urgenza;
- d) Realizzazione di una sala audizioni protetta da novembre 2016;
- e) Priorità nelle indagini;
- f) Direttiva a polizia e carabinieri su come affrontare questi reati, con indicazione dettagliata su come raccogliere le denunce, quali indagini svolgere, quali domande porre e come valutare i rischi di reiterazione del reato;
- g) Procedura accelerata per i processi relative ai reati in esame;
- h) Controllo da parte del Pubblico Ministero sul rispetto delle misure di protezione delle parti offese dei delitti in esame.

**7. Linee Guida.**

Sono adottate e pubblicate Linee Guida sull’applicazione di questi reati, da ultimo *Linee Guida sull’applicazione e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Lettura ragionata della recente giurisprudenza della Corte di cassazione*<sup>13</sup>.

**8. Misure di prevenzione.**

La Procura della Repubblica di Tivoli, prima in Italia, ha ottenuto misure di prevenzione ex d.lgs. n. 159/2011 nei confronti dei condannati per i reati in esame, da applicare alla scarcerazione in presenza di pericolosità sociale attuale e, dunque,

---

<sup>12</sup> Questa una sintesi dell’azione dello Spazio Ascolto:

Le attività comprendono un’ampia gamma di interventi, rivolti alle persone direttamente coinvolte dalla violenza (“vittime” dirette e familiari), agli *stakeholder* della rete territoriale, alla cittadinanza.

- Nella prima categoria si annoverano gli interventi di accoglienza, consulenza informativa, analisi della domanda e dei bisogni, orientamento e accompagnamento ai Servizi dell’utenza.
- Nella seconda categoria si annoverano sia le attività di consulenza e orientamento rivolte alle operatrici e agli operatori dei Servizi socio-sanitari, socio-assistenziali etc., sia gli interventi di rete e di collaborazione con tutte le risorse del territorio (dalle FF.OO., ai Cav e Sportelli antiviolenza, ai Servizi Asl e Sociali comunali).
- La terza categoria, infine, comprende le attività di formazione e sensibilizzazione della cittadinanza, segnatamente scolastica, anche in collaborazione con altri Servizi (es. Asl) e/o altre risorse (es. Cav o Sportelli antiviolenza) del territorio. Da confronto dei dati relativi alle “attività routinarie” dello Spazio Ascolto tra le annualità 2022-2023 e 2023-2024, si registra un **aumento delle attività in generale del 19%** (da 32 a 37 interventi) con un **incremento** di attività dirette verso l’utenza che continua ad essere il target principale (66% nel 2022-2023 e 73% nel 2023-2024). Si rileva, invece, una sostanziale omogeneità rispetto alle attività di consulenza e collaborazione con la rete territoriale.

Tra le attività rivolte alla rete si annoverano, come già indicato in precedenza, gli incontri “di rete” per la gestione congiunta di un caso che coinvolge più Servizi (es. lo Spazio Ascolto insieme ai Servizi sociali e/o socio-sanitari), così come gli interventi di consulenza e orientamento rivolti alle operatrici e agli operatori dei Servizi stessi o il confronto e la condivisione con FF.OO. e, in un caso, un’avvocata.

<sup>13</sup> Sito web [https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D\\_12075.pdf](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_12075.pdf), oltre che su numerose riviste giuridiche.





rischio di recidiva. Si tratta di una speciale misura di controllo prevista dal codice antimafia per gli appartenenti alle organizzazioni criminali. Il provvedimento viene emesso in tempi rapidissimi dal tribunale di Roma specializzato. La misura di prevenzione prevede innanzitutto l'obbligo di non avvicinarsi alla vittima.

Le leggi nn. 69/2019 e 168/2023 hanno incrementato queste misure.

**9. Istituzione della sezione specializzata di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica.**

Particolarmente utile è l'istituzione di una sezione speciale di polizia giudiziaria, specializzata presso la Procura della Repubblica per occuparsi di questi reati, compreso un sottufficiale della Guardia di Finanza, che svolge indagini patrimoniali. Cfr. Sub par. 18.

**10. Assistenza alla persona offesa nella fase successiva all'esecuzione delle misure a sua protezione.**

Grande è l'utilità dell'azione di assistenza alle vittime dopo l'esecuzione del provvedimento. In questa fase la persona offesa tende spesso a ridimensionare i fatti per pressioni ambientali, esigenze economiche e per il senso di abbandono. Quando è necessario notificare l'applicazione della misura, la persona offesa viene informata concretamente dei suoi diritti dagli psicologi assegnati alla Procura della Repubblica che, insieme agli assistenti sociali, individuano le azioni di sostegno. La persona offesa viene contattata costantemente per conoscere la situazione. Cfr. sub par. 15.7.

**11. Il ruolo della Procura nei procedimenti civili.**

Negli ultimi anni è aumentato il ruolo del Procuratore nei procedimenti civili di separazione, divorzio e affidamento dei figli. Sono state adottate le Linee guida operative sulle responsabilità e sul ruolo del pubblico ministero nei rapporti con il giudice civile in presenza di reati di violenza domestica (artt. 69 e 70 cpc), pubblicate su diversi siti web (cfr. Sub 19.1).

## PARTE SECONDA

### I DATI, LA COMPARAZIONE TRA L'ANNO DI APPLICAZIONE DELLA L. N. 168/2023 E L'ANNO PRECEDENTE – LE VALUTAZIONI

**5. La modalità di esposizione. Il ringraziamento alle collaboratrici e ai collaboratori che hanno consentito di redigere questo documento.**

A seguire si procederà all'esame delle disposizioni che interessano della l. n. 168/2023 e della loro concreta attuazione attraverso l'esame dei dati raccolti per il periodo in esame – dal 9 dicembre 2023, data di entrata in vigore della legge all'8 dicembre 2024 -, spesso con un confronto col corrispondente anno precedente.

Per semplicità di esposizione i dati esposti si riferiscono, salva diversa indicazione, ai seguenti delitti perché espressivi di violenza contro le donne e domestica:

- maltrattamenti (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- diffusione di immagine sessualmente esplicita (art. 612.ter c.p.).

Non sempre sono stati estratti i dati di altri delitti cd Codice Rosso, come quello che oltre si indicherà come *lesioni cd. Codice rosso* (artt. 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, c.p.) e che rappresenta nel 2024 oltre 300 procedimenti.

**Un ringraziamento va rivolto to ai collaboratori che hanno consentito di raccogliere i dati che si offrono attraverso un particolare impegno:**

- La Funzionaria responsabile dell'Ufficio Innovazione e Statistica della Procura;
- Il tecnico informatico del Cisia;
- Le componenti della Sezione di Polizia Giudiziaria che coadiuvano il Gruppo di Lavoro che si occupa dei reati in esame, *Reati di violenza di genere, ai danni delle donne e domestica e ai danni di minori*;



- Il personale della Segreteria del Procuratore;
- Le Dirigenti psicologhe dello Spazio accoglienza e ascolto della Procura;
- I Comandi di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Vanno ringraziati anche coloro che contribuiscono all'azione della Procura: i Magistrati e le Magistrate che, anche se non del Gruppo Specializzato, si occupano di questi reati durante i turni esterni e d'udienza; i Vice Procuratori Onorari che partecipano con professionalità alle udienze monocratiche, il personale amministrativo e di polizia giudiziaria della Procura, la polizia giudiziaria del circondario.

A questi vanno aggiunti tutti i protagonisti della "Rete" che è stata indicata in precedenza che, ciascuno dal proprio punto di vista, danno il proprio apporto.

## 6. Le sopravvenienze n linea generale: il raddoppio delle notizie di reato cd Codice Rosso dal 2018 ad oggi.

Nel territorio di competenza della Procura e del Tribunale di Tivoli, l'incidenza dei delitti in esame è estremamente elevata. A titolo esemplificativo, sono esponenzialmente **aumentate le notizie di reato di violenza domestica e ai danni delle donne dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2024<sup>14</sup>**:

- per atti persecutori (art. 612-bis c.p.), incremento del 50%;
- per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), incremento del 127%;
- per violenza sessuale (art. 609-bis ss. c.p.), incremento del 100%.

## 7. Le sopravvenienze relative a tutti i reati cd Codice Rosso dopo la l. n. 168/2023 (incremento del 17%).

Sono stati estratti i dati delle notizie di reato (denunce, querele, segnalazioni d'ufficio della polizia giudiziaria) pervenute dal 9 dicembre 2024 per tutti i numerosi delitti cd Codice Rosso (previsti dall'art. 362-bis c.p.p. tra i quali rientrano, oltre agli artt. 572, 609-bis ss., 612-bis e 612-ter c.p., numerosi altri<sup>15</sup>), confrontandoli con quelli dell'anno precedente, operazione che non si è potuta ripetere per altre analisi statistiche.

Si registra un notevole incremento, pari al 17%, in linea col trend indicato del raddoppio negli ultimi anni.

### *Sopravvenuti per tutti i delitti cd Codice Rosso*

	Periodo 9/12/22- 8/12/2023	Periodo 9/12/23- 5/12/24
<b>Procedimenti iscritti Registro Ignoti</b>	51	72 + 41%
<b>Procedimenti iscritti Registro Noti</b>	1094	1264 +16%
<b><i>Totale</i></b>	<b>1145</b>	<b>1336 + 17%</b>

<sup>14</sup> Procura della Repubblica di Tivoli, *Inaugurazione dell'anno giudiziario 2024*, Notizie di reato nei confronti di indagati identificati. Si precisa che le notizie di reato possono non corrispondere ai procedimenti potendo in ciascuno di questi esservi più reati (ad esempio artt. 572 c.p. e 609-bis c.p.)

<sup>15</sup> Delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti.



## 8. Le sopravvenienze relative ai soli delitti di cui agli artt. 572, 609 ss, 612-bis e 612-ter c.p. dopo la l. n. 168/2023 (incremento del 9,2 %).

Sono stati estratti i dati delle notizie di reato (denunce, querele, segnalazioni d'ufficio della polizia giudiziaria) pervenute dal 9 dicembre 2024 per i delitti di cui agli artt. 572, 609 ss, 612-bis e 612-ter c.p., confrontandoli con quelli dell'anno precedente.



Si registra un incremento, pari al 9,2 %.

### *Procedimenti sopravvenuti per i delitti di cui agli artt. 572, 609 ss, 612- bis e ter c.p.*

	Periodo 9/12/22-8/12/23	Periodo 9/12/23-29/11/24
Registro noti	880	950
Registro ignoti	43	57
<b>Totale</b>	<b>923</b>	<b>1007 (+ 9,2%)</b>

### *Notizie di reato sopravvenute per i delitti di cui agli artt. 572, 609 ss, 612- bis e ter c.p.<sup>16</sup>*

	Periodo 9/12/22-8/12/23	Periodo 9/12/23-29/11/24
572 c.p.	559	606
612 bis c.p.	273	297
612 ter c.p.	11	6
Da 609 bis a undecies c.p.	81	89
<b>Totale</b>	<b>924</b>	<b>998 (+ 8,1%)</b>



## 9. Il sesso di indagato e parte offesa. La conferma dei dati nazionali: delitti principalmente commessi da uomini nei confronti di donne. I dati sull'età di indagati e parti offese. Gli allarmanti dati degli indagati di violenza sessuale uomini ai danni di minorenni (uomini e donne).

Grazie alla Funzionaria dell'Ufficio statistica e Innovazione della Procura di Tivoli e al tecnico informatico del Cisia è stato possibile estrarre i dati per sesso autore parte offesa, differenziandoli per entrambi sulla base dell'età (minorenne, 18-30 anni, 30-50 anni, oltre 50 anni)<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Sopravvenuti nel periodo distinti per qualificazione giuridica del fatto (q.g.f.). Si precisa che il numero complessivo dei sopravvenuti per procedimento può essere superiore a quello della somma dei sopravvenuti per singola q.g.f. in quanto un procedimento può avere molteplici q.g.f.

<sup>17</sup> I dati complessivi non coincidono pienamente con le sopravvenienze sopraindicate in considerazione delle diverse modalità di estrazione dal sistema informati. Lo scostamento è però poco significativo.



I limiti del presente documento non consentono di procedere a un esame analitico dei dati acquisiti, particolarmente interessanti, rilevandosi in estrema sintesi:

- un trend costante periodo 9.12.23-8.12.24 rispetto all'anno precedente. Per semplicità di consultazione sono stati riportati solo i dati dell'ultimo anno;
- l'incremento degli indagati di giovane età e di età avanzata;
- **il dato assai preoccupante della sostanziale totalità dei delitti di violenza sessuale commessi da uomini, sia ai danni di donne che di uomini, spesso minorenni.**

**A seguire le principali tabelle relative ai procedimenti iscritti dal 9 dicembre 2023 all'8 dicembre 2024, in cui si riporta per i delitti indicati:**

- prima il rapporto tra sesso degli indagati, con la percentuale complessiva di indagati di sesso maschile e femminile, per apprezzare che trattasi principalmente di violenza ai danni delle donne;
- poi scorporando i dati nel caso di indagate donne, differenziando la percentuale di parti offese donne e parti offese uomini, apprezzando che generalmente nel caso di indagate donne le persone offese sono generalmente per metà donne e per metà uomini;
- poi scorporando i dati nel caso di indagati uomini, anche in questo caso differenziando la percentuale di parti offese donne e parti offese uomini, apprezzando che nel caso di indagati uomini le persone offese sono in gran parte donne.

***Totale delitti ex artt. 572, 582 Codice Rosso, 609-bis ss, 612-bis e 612-ter c.p.***

<b><i>Sesso indagati</i></b>	<b><i>Donne</i></b>	<b><i>Uomini</i></b>
	14%	86%

<b><i>Nel caso di indagate donne</i></b>	<b><i>Parti offese donne</i></b>	<b><i>Parti offese uomini</i></b>
	49%	51%

<b><i>Nel caso di indagati uomini</i></b>	<b><i>Parti offese donne</i></b>	<b><i>Parti offese uomini</i></b>
	77%	23%

***Delitto ex art. 572 c.p.***

<b><i>Sesso indagati</i></b>	<b><i>Donne</i></b>	<b><i>Uomini</i></b>
	11%	8%

<b><i>Nel caso di indagate donne</i></b>	<b><i>Parti offese donne</i></b>	<b><i>Parti offese uomini</i></b>
	53%	47%

<b><i>Nel caso di indagati uomini</i></b>	<b><i>Parti offese donne</i></b>	<b><i>Parti offese uomini</i></b>
	79%	21%

***Delitto ex art. 582 Codice Rosso***

<b><i>Sesso indagati</i></b>	<b><i>Donne</i></b>	<b><i>Uomini</i></b>
	27%	83%

<b><i>Nel caso di indagate donne</i></b>	<b><i>Parti offese donne</i></b>	<b><i>Parti offese uomini</i></b>
	41 %	59%

<b><i>Nel caso di indagati uomini</i></b>	<b><i>Parti offese donne</i></b>	<b><i>Parti offese uomini</i></b>
	70%	30%

***Delitti ex artt. da 609-bis a 609-octies c.p.***



<i>Sesso indagati</i>	<i>Donne</i> 0%	<i>Uomini</i> 100%
-----------------------	--------------------	-----------------------

<i>Nel caso di indagate donne</i>	<i>Parti offese donne</i> 0 %	<i>Parti offese uomini</i> 0%
<b>L'anno precedente risulta un solo delitto con indagato donna e persona offesa donna.</b>		

<i>Nel caso di indagati uomini</i>	<i>Parti offese donne</i> 80%	<i>Parti offese uomini</i> 20%
<b>Di cui il 28% del totale minorenni    Di cui il 40% del totale minorenni</b>		

***Delitto ex art. 612-bis c.p.***

<i>Sesso indagati</i>	<i>Donne</i> 20%	<i>Uomini</i> 80%
-----------------------	---------------------	----------------------

<i>Nel caso di indagate donne</i>	<i>Parti offese donne</i> 53 %	<i>Parti offese uomini</i> 47%
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

<i>Nel caso di indagati uomini</i>	<i>Parti offese donne</i> 76%	<i>Parti offese uomini</i> 24%
------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

**10. L'avvio delle indagini, ricezione della notizia di reato, immediata audizione della persona offesa. La piena applicazione delle leggi nn. 69/2019, 122/2023 e 168/2023.**

***10.1. L'Obbligo di riferire immediatamente la notizia di reato da parte della polizia giudiziaria.***

L'Obbligo di riferire immediatamente la notizia di reato da parte della polizia giudiziaria è pienamente rispettato.

In sostanza, l'intervento complessivo delle leggi in esame (nn. 69/2019, 122/2023 e 168/2023) comporta una corretta valutazione cadenzata in modo tale da assicurare un effettivo intervento del PM.

**La polizia giudiziaria, in adempimento a quanto previsto dalla direttiva adottata nel 2024:**

- a) procede all'**immediata comunicazione** (anche orale) al PM di turno per i delitti di violenza sessuale e per quelli che richiedono direttive urgenti;
- b) provvede all'**immediato deposito** della comunicazione della notizia di reato qualora ravvisi l'opportunità di adottare una misura cautelare, con contestuale contatto personale in Procura col PM assegnatario al fine di esporre i fatti e le ragioni dell'urgenza;
- c) procede al **tempestivo deposito** delle altre comunicazioni di notizie di reato contenenti l'esito di tutte le attività predeterminate nella direttiva adottata.

**Il pubblico ministero di turno (del Gruppo specializzato, alla luce delle disposizioni organizzative adottate, fermo restando l'immediato intervento nei casi di assoluta urgenza (imminente pericolo per la vittima) è in condizione di esaminare il fascicolo per assumere le determinazioni, al più tardi il giorno successivo all'iscrizione.**

***10.2. L'Obbligo di ascoltare la persona offesa nei 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato.***





L'obbligo di ascoltare la persona offesa (e il denunciante) nei 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salve esigenze investigative esplicitate, previsto dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. come introdotto dalla l. n. 69/2019, è pienamente rispettato, anche attraverso le verifiche introdotte dalla l. n. 122/2023.

*I dati sul rispetto dell'obbligo di audizione nei 3 giorni della persona offesa*

<i>Dati dal 1° gennaio 2024 al 9 settembre 2024</i>		<i>Proiezioni 9 dicembre 2023-8 dicembre 2024</i>	
Totale complessivo	782	Totale complessivo	1.183
di questi:		di questi:	
PROVVEDIMENTI DI DIFFERIMENTO	107	PROVVEDIMENTI DI DIFFERIMENTO	153
P.O. ASCOLTATA NEI 3 GIORNI	648	P.O. ASCOLTATA NEI 3 GIORNI	987
Parte offesa non ascoltata perché irreperibile	27		43

**11. Le definizioni relative ai delitti di cui agli artt. 572, 609 ss, 612-bis e 612-ter c.p. dopo la l. n. 168/2023 (incremento del 21 %). Conclusione delle indagini preliminari mediamente in 5 mesi.**

Per definizioni si intende il numero di procedimenti per i quali sono concluse le indagini preliminari del pubblico ministero, con richiesta di archiviazione o esercizio dell'azione penale (cfr. par. che segue sulle ragioni per cui si giunge alle citate definizioni).

Si registra un incremento del 21% a dimostrazione della maggiore rapidità acquisita della Procura nella fase investigativa, grazie all'incremento dei magistrati assegnati al Gruppo specializzato, in considerazione dell'importanza della celerità delle determinazioni.

*Procedimenti definiti per i delitti di cui agli artt. 572, 609 ss, 612- bis e ter c.p.*

	Periodo 9/12/22-8/12/23	Periodo 9/12/23-29/11/24
Registro noti	797	969
Registro ignoti	48	50
<b>Totale</b>	<b>845</b>	<b>1019 (+ 21%)</b>

*Notizie di reato definite per i delitti di cui agli artt. 572, 609 ss, 612- bis e ter c.p.*<sup>18</sup>

	Periodo 9/12/22-8/12/23	Periodo 9/12/23-29/11/24
572 c.p.	499	615
612 bis c.p.	254	311
612 ter c.p.	11	6
Da 609 bis a undecies c.p.	74	95
<b>Totale</b>	<b>838</b>	<b>1027 (+22%)</b>

<sup>18</sup> Sopravvenuti nel periodo distinti per qualificazione giuridica del fatto (q.g.f.). Si precisa che il numero complessivo dei sopravvenuti per procedimento può essere superiore a quello della somma dei sopravvenuti per singola q.g.f. in quanto un procedimento può avere molteplici q.g.f.



### La durata media delle indagini preliminari è di 5 mesi

Si registra un incremento delle definizioni con riduzione della durata media del procedimento pari a circa 5 mesi.

### 12. Le modalità di definizione: 55% richiesta di archiviazione, 45% esercizio dell'azione penale.

Sono stati estratti i dati delle modalità di definizione al termine delle indagini preliminari per verificare il rapporto tra:

- **richieste di archiviazioni**, fatti per i quali il PM ritiene:
  - a) ai sensi dell'art. 408 c.p.p., che non vi sia *una ragionevole previsione di condanna*; dunque, vi possono essere elementi a sostegno della commissione del delitto da parte dell'indagato ma non tali da consentire il citato giudizio;
  - b) ai sensi dell'art. 411 c.p.p., dunque non per ragioni di merito, mancando una condizione di procedibilità (quale la querela), verificandosi l'estinzione del reato etc.;
- **esercizio dell'azione penale**, ritenendo il PM di richiedere al Giudice di procedere a dibattimento.

Non sono stati inclusi procedimenti definiti con altre modalità (trasmissioni per competenza, riunioni etc.) pari a circa il 22% del totale.

#### *Modalità di definizione per i delitti cd Codice Rosso con indagati identificati*

	Periodo 9/12/22-8/12/23	Periodo 9/12/23-29/11/24
Con richiesta di archiviazione di qualunque natura	54%	55%
Con esercizio dell'azione penale (rinvio a giudizio ordinario o immediato)	46%	45%

Risulta sostanzialmente stabile negli anni la percentuale tra richieste di archiviazioni ed esercizio dell'azione penale.

Dunque, la nuova formula di archiviazione prevista dalla cd Riforma Cartabia, con una maggiore ampiezza (occorrendo oggi per l'esercizio dell'azione penale la più rigorosa "*ragionevole previsione di condanna*" e non l'insufficienza degli elementi per sostenere l'accusa al dibattimento) **non ha sostanzialmente modificato la percentuale di richieste di archiviazioni per i reati codice rosso** pari al 45%, laddove per i restanti reati (non codice rosso) si è registrato un incremento dal 50% al 65%.



**13. I provvedimenti precautelari della polizia giudiziaria: arresto in flagranza, quasi flagranza e flagranza differita introdotta dalla l. n. 168/2023 (+ 87%, di cui 10% arresto in flagranza differita), fermo e allontanamento urgente (invariati).**

**13.1. L'arresto in flagranza, quasi flagranza e flagranza differita (introdotta opportunamente dalla l. n. 168/2023).**

Con riferimento ai provvedimenti precautelari di **arresto** della polizia giudiziaria si registra un incremento dell'87% a dimostrazione della maggiore specializzazione della polizia giudiziaria nel momento in cui interviene nell'immediatezza del fatto e delle maggiori richieste di intervento nell'urgenza. Questi i dati:

*Arresti in flagranza, quasi flagranza e flagranza differita per i delitti di cui agli artt. 572, 609 ss, 612- bis e ter c.p.*

<i>Titolo del reato</i>	<i>Periodo 9/12/22-8/12/23</i>	<i>Periodo 9/12/23-29/11/24</i>
572 c.p.	25	32 + 28%
612 bis c.p.	4	18 + 350%
da 609 bis a undecies c.p.	2	8 + 400%
<b>Totale</b>	<b>31</b>	<b>58 + 87%</b>

Gli arresti in flagranza differita, istituto introdotto con l'art. 382-bis c.p.p. dall'art. 10 l. n. 168/2023, sono stati 6 dei 58 suindicati (2 per art. 572 c.p., 4 per art. 612-bis c.p.).

Dunque, l'esperienza è certamente positiva interessando il 10% del totale, particolarmente per gli atti persecutori.

**13.2. Il fermo.**

Dall'entrata in vigore della l. n. 168/2023 è stato registrato un solo fermo, al pari del periodo precedente per il delitto di cui all'art. 609-bis c.p.

Vanno segnalati due fermi per femminicidi.

**13.3. L'allontanamento urgente dalla casa familiare disposto dalla polizia giudiziaria (introdotta opportunamente dalla l. n. 168/2023).**

Invariato il numero degli allontanamenti urgenti dalla casa familiare disposti dalla polizia giudiziaria.

Questi i dati

<i>Titolo del reato</i>	<i>Periodo 9/12/22-8/12/23</i>	<i>Periodo 9/12/23-29/11/24</i>
572 c.p.	6	6
582 c.p. cd codice rosso	4	4
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

**14. L'allontanamento urgente dalla casa familiare disposto dal pubblico ministero.**

Gli allontanamenti urgenti dalla casa familiare disposti dal pubblico ministero, istituto introdotto dall'art. 11 l. n. 168/2023 (modificando l'art. 384-bis c.p.p.), sono stati 6: 4 per maltrattamenti e 2 per lesioni aggravate codice rosso.

Particolarmente utile il nuovo istituto che ha consentito al pubblico ministero di intervenire in assenza di flagranza (quasi flagranza e flagranza differita) quando non vi era il tempo di richiedere e attendere il provvedimento del Giudice sulla misura cautelare.



**15. Le misure cautelari personali (custodiali e non custodiali). I cd braccialetti elettronici. La tempestività delle richieste avanzate dal pubblico ministero e della risposta del giudice.**

**15.1. Il numero delle misure cautelari personali custodiali (carcere e arresti domiciliari): incremento del 50%.**



Notevole l'incremento delle misure custodiali, potenziate dagli artt. 12 e 13 l. n. 168/2023), derivante anche dall'aumento dei provvedimenti precautelari.

*Misure cautelari custodiali totali per i delitti di cui agli artt. 572, 6109 ss, 612-bis e 612-ter c.p.<sup>19</sup>*

	Periodo 9/12/22-8/12/23	Periodo 9/12/23-29/11/24
Applicazioni/modifiche custodia cautelare in carcere	52	68
Applicazioni/modifiche custodia domiciliare o in luogo di cura	25	38
<b>Totale</b>	<b>77</b>	<b>116 + 41%</b>

*Misure cautelari custodiali distinte per i delitti di cui agli artt. 572, 6109 ss, 612-bis e 612-ter c.p.*

Titolo del reato	Applicazioni/modifiche custodia cautelare in carcere		Applicazioni/modifiche custodia domiciliare o in luogo di cura	
	Periodo 9/12/22-8/12/23	Periodo 9/12/23-29/11/24	Periodo 9/12/22-8/12/23	Periodo 9/12/23-29/11/24
572 c.p.	33	31	13	16
612 bis c.p.	7	18	9	11
612 ter c.p.	0	1	0	0
Da 609 bis a undecies c.p.	12	18	3	11



<sup>19</sup> I dati si riferiscono anche alle misure applicate dopo la convalida dell'arresto



**15.2. Il numero delle misure cautelari personali non custodiali (allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento, etc.): incremento del 16%.**

Si registra un incremento del 16% delle misure non custodiali.

*Misure cautelari non custodiali distinte per i delitti di cui agli artt. 572, 582 codice rosso 609 ss, 612-bis e 612-ter c.p.*

Periodo 9/12/22-8/12/23

Tipologia di misura	572 c.p.	582 c.p.	609 bis c.p.	612 bis c.p.	612 ter c.p.	Totale complessivo
<b>NON CUSTODIALE TOTALE</b>	<b>96</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>173</b>
ALLONTANAMENTO dalla CASA FAMILIARE	32	8	5	1		46
ALTRA MISURA NON CUSTODIALE	2		1	1		4
DIVIETO di AVVICINAMENTO ai LUOGHI FREQUENTATI dalla P.O.	56	13	9	30	1	109
DIVIETO di DIMORA	5	1	1	1		8
OBBLIGO PRESENTAZIONE AUTORITA' PG	1		4	1		6

Tipologia di misura	572 c.p.	582 c.p.	609 bis c.p.	612 bis c.p.	612 ter c.p.	Totale complessivo
<b>NON CUSTODIALE</b>	<b>120</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>201 + 16%</b>
ALLONTANAMENTO dalla CASA FAMILIARE	33	4	3	3	0	43 – 7%
ALTRA MISURA NON CUSTODIALE	7		1	6	0	14
DIVIETO di AVVICINAMENTO ai LUOGHI FREQUENTATI dalla P.O.	72	10	8	37	0	127 + 21%
DIVIETO di DIMORA	8		1	3	0	12 + 50%
OBBLIGO di DIMORA			1	2	0	3
OBBLIGO PRESENTAZIONE AUTORITA' PG		1	1		0	2

**15.3. Il rapporto tra richieste del pubblico ministero e misure emesse.**

La percentuale di accoglimenti delle misure richieste (facendovi rientrare anche quelle per le quali è applicata una misura meno grave) si attesta, anche tenuto conto degli appelli, non frequenti, della Procura sul 75%, corrispondente a quella delle altre tipologie di delitti.

Va sottolineato che le misure emesse non risultano revocate dal Tribunale del riesame (salvo in un caso). Così come non è frequente l'attenuazione da parte di tale Tribunale.

**15.4. I dati sui cd braccialetti elettronici.**

E' noto che la l. n. 168/2023 ha reso obbligatoria l'applicazione del cd braccialetto elettronico nel caso di applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento con distanza minima di 500 metri (cfr. Art. 12 l. n. 168/2023).





La nuova disposizione ha normato, in sostanza la prassi della Procura e dei Giudici del Tribunale di Tivoli.

Rinviando le considerazioni sull'utilità dello strumento (cfr. oltre), si possono offrire i seguenti dati sui braccialetti elettronici operativi oggi<sup>20</sup>.

***Vigilanza Carabinieri:***

- totale dispositivi 307;
- antistalking 245;
- arresti domiciliari 62.

***Vigilanza Polizia di Stato***

- totale dispositivi circa 46;
- antistalking 29;
- arresti domiciliari 17.

***15.5. La positiva esperienza dei cd braccialetti elettronici. Il d.l. n. 177/2024, una risposta allo stato non adeguata da migliorare in sede di conversione.***

All'esito di ulteriori attività di questa Procura sono stati accertati, con riferimento al braccialetto elettronico, in estrema sintesi:

- l'utilità dello strumento, con radicale abbattimento delle violazioni;
- l'utilità della modifica normativa di cui alla l. n. 168/2023 in ordine all'applicazione obbligatoria e alla distanza minima;
- le iniziali difficoltà di applicazione nel termine massimo di 4 giorni, contrattualmente previsto, da parte della società Fastweb, non in grado di applicarne, fino al mese di maggio, i previsti 1.200 mensili;
- le successive difficoltà di esecuzione (dal mese di giugno 2024), superandosi il numero di 1.200 richieste mensili, con differimenti ad oggi anche di 30 giorni. Il Ministero dell'Interno sta operando per una modifica contrattuale con incremento del numero mensile massimo;
- le difficoltà da parte della polizia giudiziaria delegata al controllo di gestire l'elevato numero di dispositivi da monitorare a causa dell'attuale sistema di rilevazione degli allarmi che vengono generati pur senza che vi sia un concreto e attuale pericolo per la persona offesa. Le criticità derivano, principalmente, dal numero esponenziale dei braccialetti antistalking, passati da 25 applicazioni nazionali al mese (fino al 2023) alle 500 installazioni nazionali al mese dal gennaio 2024, per cui oggi ne sono complessivamente monitorati in tutta Italia oltre 5.000;
- alcuni casi di malfunzionamento tecnico che comportano la sostituzione del dispositivo e, talvolta, la rinuncia della persona offesa per il gran numero di allarmi inutilmente generati.

**Il d.l. n. 178/2023, introducendo l'art. 97-ter alle disp. att. c.p.p. tenta di affrontare il tema dei cd falsi allarmi che impegnano le forze dell'ordine e che non garantiscono le persone offese. L'intervento è inadeguato occorrendo disposizioni di dettaglio da demandare a una fonte secondaria, prendendo ad esempio il sistema spagnolo per cui in 16 pagine si danno specifiche indicazioni su come procedere.**

D'altra parte, solo una revisione complessiva del sistema attuale, ad esempio attivando una centrale operativa nazionale e prevedendo una specifica formazione degli operatori, consentirà di eliminare le attuali criticità.

---

<sup>20</sup> Va precisato che le misure possono essere state emesse anche oltre due anni or sono in considerazione dei termini di durata della misura. Inoltre i dati relativi agli arresti domiciliari comprendono anche reati non cd Codice Rosso.



In ogni caso, **va ribadita l'utilità del braccialetto elettronico** che, se date le necessarie informazioni a indagato e parte offesa e se ben monitorato, costituisce uno strumento indispensabile di tutela della persona offesa.

Va sottolineato che è possibile ricostruire con precisione gli spostamenti dell'indagato e della persona offesa individuando le violazioni così come gli eventuali (non frequenti) avvicinamenti casuali.

### **15.6. La tempestività della valutazione della richiesta misura cautelare (art. 362-bis c.p.p. introdotto dalla l. n. 168/2023).**

Il pubblico ministero del gruppo specializzato di questa Procura valuta tempestivamente la necessità o meno di richiedere una misura cautelare sulla base della propria professionalità e specializzazione oltre che dei fattori di rischio ben individuabili sulla base del format di domande poste alla persona offesa oltre che dell'apposito documento allegato alla direttiva alla polizia giudiziaria *Guida ai fattori di rischio*<sup>21</sup>.

L'art. 362-bis c.p.p., commi 1 e 2, introdotto dall'art. 7 l. n. 168/2023 impone al pubblico ministero di valutare se richiedere la misura cautelare entro 30 giorni. In caso negativo viene adottato un provvedimento che ne esplicita le ragioni.

Vi è un apposito procedimento per la verifica del rispetto dei termini (art. 127, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 8 l. n. 168/2023), pienamente operativo

Questi i dati sulle richieste misure entro 30 giorni, fermo restando che all'esito delle indagini vengono richieste anche successivamente e, in non rari casi, anche nel corso del processo se emergono esigenze cautelari.

### **Procedimenti iscritti ex art. 362 bis c.p.p. e richieste di misure cautelari nei 30 giorni**

Dati dal 1° gennaio 2024 al 9 settembre 2024		Periodo 9 dicembre 2023-8 dicembre 2024	
Totale complessivo procedimenti	953	Totale complessivo procedimenti	1.183
Misure richieste nei 30 giorni	116 (12 %)	:	141 (12%)

I giudici provvedono nel termine previsto di 20 giorni dalla richiesta come previsto dall'art. 362-bis, comma 2, c.p.p. introdotto dall'art. 7 l. n. 168/23 (opera il controllo del dirigente dell'Ufficio previsto dall'art. 4 l. n. 168/2023).

### **15.7. L'ausilio alle persone offese dei delitti codice rosso. Una positiva esperienza.**

Nel solco delle indicazioni delle leggi nn. 69/2019 e 168/2023, che hanno incrementato i diritti delle persone offese in genere e, specificamente dei delitti cd Codice Rosso, questa Procura ha attivato , a partire dal gennaio del 2022, prima in via sperimentale nel territorio di Tivoli e successivamente in tutto il circondario giudiziario della Procura, le attività di accoglienza della persona offese (come ricordato nel 90% dei casi circa donna), in concomitanza con la comunicazione di informazioni sulle misure (cautelari, di prevenzione e di sicurezza) da parte della PG specializzata della Procura - PG Gruppo Uno.

In questa fase spesso la donna persona offese tende a ridimensionare i fatti per pressioni ambientali, esigenze economiche e per il senso di abbandono.

<sup>21</sup> [https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D\\_11638.pdf](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_11638.pdf).



E' prevista una specifica comunicazione dell'ordinanza ai Servizi sociali anche al fine di evitare la vittimizzazione secondaria<sup>22</sup>.

Dalla rilevazione dei dati e dal confronto dei periodi indicati, si registra un **aumento del 36% delle attività relative alle comunicazioni alle pp. oo. di misure (cautelari, di prevenzione, di sicurezza)** passando dalle n. 58 comunicazioni del primo periodo (9 dicembre 2022 - 8 dicembre 2023) alle n. 79 del successivo.

In particolare, le comunicazioni delle misure vengono effettuate dalla polizia giudiziaria specializzata del Gruppo Uno per quanto attiene le informazioni di pertinenza giudiziaria sulla misura, di concerto con le psicologhe dello Spazio Ascolto per quanto attiene agli interventi di informazioni, analisi dei bisogni, orientamento delle parti offese ed attività di rete con le risorse del territorio (Cav, Servizi socio-sanitari, Servizi socio-assistenziali etc.) già presenti o da attivare, in base alle esigenze specifiche del caso.

## 16. L'esito dei procedimenti: condanne 65%, assoluzioni 35%. Il rilievo della distanza del fatto dalla sentenza nella diminuzione delle condanne (dal 75% al 50%).

### 16.1. I dati complessivi.

*Sentenze DIBATTIMENTALI e GIP emesse<sup>23</sup>.*

	Periodo 09/12/2022-08/12/2023	Periodo 09/12/2023-05/12/2024
<b>Assoluzione</b>	69	41
<b>Condanna</b>	130	77
<b>Non Doversi Procedere</b>	65	36
<b>Non Luogo a Procedere</b>	24	12

<sup>22</sup> “La comunicazione viene effettuata ai sensi dell’art. 282-quater c.p.p. e della direttiva n. 2/2019 del Procuratore della Repubblica di Tivoli al fine di consentire al Servizio Sociale del Comune di avere conoscenza dell’adozione della misura cautelare/ di prevenzione adottata e, dunque, di quanto ritenuto – allo stato - dal Giudice in ordine a violenze ai danni della persona offesa. Pertanto, come disposto dal Procuratore della Repubblica - previa le opportune interlocuzioni con i responsabili dei Servizi Sociali (per garantire le finalità della comunicazione prevista dall’art. 282-quater c.p.p., per dare omogeneità agli interventi e per migliorare la comunicazione tra Procura e Servizi Sociali,) - il citato Dirigente o chi delegato, anche tramite i suoi dipendenti, procederà a quanto segue:

- svolgere le attività di competenza dei Servizi Sociali **per dare sostegno e supporto, a ogni livello, alla persona offesa, evitando rigorosamente ogni azione di vittimizzazione secondaria, intendendosi tale ogni condotta volta a colpevolizzare la vittima, nel senso di attribuirle la responsabilità, diretta o indiretta, del comportamento violento patito, anche rispetto ai propri figli. Si eviterà rigorosamente di svolgere attività connesse all’accertamento delle condotte delittuose (ad esempio, richiesta alla vittima e/o ai minorenni di raccontare i fatti o di esibire certificazioni a questi connesse) al fine di non sovrapporsi con l’attività di indagine;**
- richiedere al Procuratore della Repubblica (tramite la sezione di PG Gruppo uno, mail [sezionepggruppono.procura.tivoli@giustizia.it](mailto:sezionepggruppono.procura.tivoli@giustizia.it)) la trasmissione di copia integrale della misura cautelare, al fine di assicurare la piena assistenza della persona offesa e per evitarle ulteriori racconti di quanto già esposto nel procedimento penale;
- curare l’opportuno raccordo col personale dello “Spazio Ascolto e Accoglienza vittime di reato” istituito presso la Procura della Repubblica di Tivoli:
  - 1) provvedendo a prendere, personalmente o tramite l’assistente sociale che cura il caso, immediati contatti col personale dello Spazio Ascolto (scrivendo alla mail [infortime.tivoli@giustizia.it](mailto:infortime.tivoli@giustizia.it)), indicando, in ogni caso, il nominativo dell’assistente sociale assegnatario con i recapiti mail e telefonici. Già nel primo contatto l’assistente sociale comunicherà al personale dello Spazio ascolto della Procura le attività intraprese o da avviare (sostegno economico, supporto sanitario, ecc.);
  - 2) curando, anche tramite l’assistente sociale assegnatario del caso, costanti contatti col citato personale dello Spazio Ascolto.
- prendere contatto con i Centri Anti Violenza cui la donna si sia eventualmente già rivolta;
- curando, in ogni caso, opportuni rapporti con i CAV del circondario (indicati nella direttiva n. 2/2019 alla polizia giudiziaria) per consentire alla vittima di avere un utile contatto utile esercitare i propri diritti.

<sup>23</sup> Estrazione da SIRIS, definiti con sentenza GIP/DIB nel periodo di riferimento, per procedimento e tipo dispositivo. Il numero delle sentenze emesse può essere inferiore al totale complessivo riportato in tabella, in quanto alcune sentenze sono c.d. “promiscue”, ovvero contengono dispositivi di natura diversa. La scelta è stata quella di evidenziare i diversi tipi di dispositivo.



Altro	0	1
<b>Totale complessivo</b>	<b>288</b>	<b>167</b>

Le sentenze di improcedibilità non si riferiscono a ragioni di merito (generalmente rimessione di querela e prescrizione).

Le sentenze di non luogo a procedere possono riferirsi a ragioni di procedibilità o di merito e il dato non è scorponabile.

*Sentenze DIBATTIMENTALI e GIP Emesse con riferimento alle sole assoluzioni e condanne<sup>24</sup>*

	Periodo 09/12/2022-08/12/2023	Periodo 09/12/2023-05/12/2024
Assoluzione	35%	35%
Condanna	65%	65%

**16.2. I dati ponendo in relazione la data della sentenza e l'epoca del commesso fatto.**

*Sentenze DIBATTIMENTALI e GIP emesse con riferimento alle sole assoluzioni e condanne mettendo in relazione la data del fatto giudicato e la data della decisione<sup>25</sup>*

Tempo trascorso tra fatto giudicato e sentenza	Periodo 09/12/2022-08/12/2023		Periodo 09/12/2023-05/12/2024	
	Assoluzioni	Condanne	Assoluzioni	Condanne
0-3 anni	25%	75%	25%	75%
3-6 anni	39%	61%	41%	69%
Oltre 6 anni	50%	50%	39%	61%

Fermo restando che in linea generale l'esito assolutorio è fisiologico per il pieno esplicarsi durante il dibattimento del contraddittorio e, dunque, del pieno apporto dell'avvocatura (che difende sia l'indagato/imputato sia la persona offesa), i dati dimostrano che il tempo trascorso tra il commesso fatto e la sentenza incide significativamente sul rapporto tra assoluzioni e condanne. Le ragioni sono numerose, certamente un ruolo significativo assumono le ritrattazioni e i ridimensionamenti delle persone offese che aumentano col tempo dal fatto.

**17. Le pendenze presso l'Ufficio Gup e il Tribunale, l'impossibilità di attuare la trattazione prioritaria degli affari. L'incremento delle richieste di misure cautelari in queste fasi.**

*Procedimenti in corso innanzi al Tribunale al 29/11/2024*

	Collegio	Monocratico	GIP-GUP
Art. 572 c.p.	170	287	353
Artt. 609bis e ss c.p.	104	4	95
Art. 612 bis c.p.	13	256	203

I dati sono preoccupanti in considerazione della lunghezza della fissazione delle prime udienze e della durata dei processi nei casi in cui non sono in atto misure cautelari.

<sup>24</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>25</sup> Per le difficoltà di estrazione statistica si è equiparato alla data di commissione del fatto la data di iscrizione del procedimento.



In sintesi, un celere procedimento, di estremo rilievo per indagato/imputato e persona offesa oggi è possibile nel circondario di tivoli solo se sono in atto misure cautelari<sup>26</sup>.

Risulta in sostanza non attuabile il disposto dell'art. 3 l. n. 168/2023 che “*Al fine di assicurare priorità nella trattazione dei processi?*” ha incrementato i reati Codice Rosso presenti nell'art. 132-bis disp. att. c.p.p. per i quali dovrebbe essere assicurata la trattazione prioritaria.

A seguito della durata dei procedimenti si è registrato un incremento delle richieste di misure cautelari avanzate al Giudice dell'Udienza Preliminare o al Tribunale monocratico o collegiale, pari nell'ultimo anno a 10.

## 18. L'applicazione delle misure di prevenzione, incrementate dalla l. n. 168/2023.

Si è già ricordato che questa Procura ha richiesto e ottenuto dal Tribunale di Roma, sezione specializzata, misure di prevenzione (previste dal d.lgs. n. 159/2011), a tutela delle persone offese dei delitti in esame.

La l. n. 69/2019 prima, e la l. n. 168/2023 (art. 2) poi, hanno esteso l'applicabilità di queste misure, con una più adeguata disciplina.

In considerazione delle indicazioni legislative sono incrementate le proposte avanzate da questa Procura.

### *Proposte di misure di prevenzione relative ai delitti Codice Rosso*

	Dal 9/12/2023 all'8.12.2024	Dal 9/12/2023 all'8.12.2024
Proposte totali	12	30 (+250%)
Accolte	9	25 (83%)
Rigettate	3	5 (17%)
Appelli proposti accolti	2	4
Appelli proposti rigettati		1

Un cenno alle **misure di prevenzione di competenza del questore**, potenziate dall'art. 1 l. n. 168/2023, che stanno trovando graduale attuazione. Così come la misura amministrativa di tutela della vigilanza dinamica introdotta dal citato art.

## 19. Il ruolo del Pubblico Ministero nel processo civile. Le Linee Guida L'erronea affermazione della cd strumentalità e/o calunniosità delle denunce/querele delle donne.

### *19.1. I dati e gli interventi della Procura. Le Linee Guida.*

Pur se la legge n. 168/2023 non si occupa specificamente del ruolo del pubblico ministero nel procedimento civile, importanti innovazioni si sono avute con la l. n. 69/2019 e, recentemente, col d.lgs. n. 149/2022 (cd Riforma civile Cartabia). E' previsto un ruolo sempre più impegnativo della Procura della Repubblica nei procedimenti civili di separazione, divorzio e affidamento dei figli, in particolare nel caso di allegazioni di violenza e, comunque, quando vi sia un procedimento penale tra le parti del concomitante procedimento civile. L'obiettivo delle riforme consiste nel consentire al Giudice civile e a quello penale di valutare gli atti presenti nel diverso procedimento.

<sup>26</sup> La questione è stata segnalata in tutte le sedi istituzionali rappresentando, in primo luogo, la carenza della pianta organica e la sua mancata copertura.





Sono state adottate, il 28 febbraio 2023, *Linee guida operative per l'azione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Tivoli nei procedimenti civili in materia di allegazioni di violenza di genere e tutela dei minorenni ai sensi degli artt. 473-bis e ss. c.p.p., come introdotti dal d.lgs. n. 149/2022*, pubblicate su diversi siti web<sup>27</sup>.

La Procura interviene costantemente davanti al Giudice civile producendo gli atti del procedimento penale e presentando memorie.

È particolarmente utile la scelta di nominare il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTP) del PM, ritenuta buona prassi dagli Orientamenti della Procura generale della Corte di Cassazione del 3 maggio 2023.

Questa azione si è rivelata molto utile, da un lato per riportare nel procedimento civile non solo gli atti del procedimento penale, ma anche la posizione della Procura sulla rilevanza della violenza nelle determinazioni del giudice civile, dall'altro lato, perchè ogni atto di rilievo del processo civile confluisce nel procedimento penale.

Particolarmente utile l'ausilio della sezione di polizia giudiziaria che coadiuva il Gruppo specializzato.

Sono raccolti gli atti del procedimento civile e dei procedimenti penali e, all'esito, si procede al deposito al giudice civile degli atti ostensibili (o per i quali si ritiene di rimuovere il segreto investigativo) con memoria. Il deposito degli atti viene aggiornata periodicamente, così come le memorie.

**Questi i dati degli interventi con memoria e deposito atti (e talvolta con la presenza in udienza):**

Anno	Numero di interventi con deposito di atti e memoria
2022	129
2023	164
1° gennaio 2024 - 30 giugno 2024	85

### ***19.2. L'esperienza maturata: a) l'erronea affermazione, smentita dai dati raccolti, di strumentalità delle querele/denunce delle donne e/o della loro falsità per ottenere vantaggi nel processo civile.***

È diffusa l'affermazione, per i reati in esame, della strumentalità (e/o falsità) della denuncia/querela presentata dalla donna per uno dei delitti cd codice rosso al fine di trarne un vantaggio nel procedimento civile. Analoga affermazione non viene proposta qualora la denuncia/querela sia presentata dall'uomo.

La Procura della Repubblica, in presenza di mere affermazioni reiterate, ha verificato i dati in suo possesso in quanto l'esperienza maturata sembrava smentirla.

Premesso che il termine “**strumentale**” di una denuncia è giuridicamente errato in quanto “Una denuncia (o una querela) può essere fondata o infondata, in base ad accertamenti giudiziari spettanti soltanto all'autorità giudiziaria e secondo una regola di giudizio indicata dallo stesso legislatore”<sup>28</sup>, l'affermazione sulla strumentalità è smentita dai dati.

Va, ancora, premesso che il tema non si pone, neanche in astratto, per separazioni e divorzi consensuali (pari all'80%)<sup>29</sup> e negoziazioni assistite, limitandosi al più, a una parte dei giudizi contenziosi, un numero poco rilevante per sostenere l'aprioristica affermazione sopra menzionata.

I dati raccolti dalla Procura della Repubblica di Tivoli relativi ai procedimenti civili in questione **dal marzo 2021 al febbraio 2023** in cui vi è stato l'intervento della Procura (essendo in corso un concomitante procedimento penale)<sup>30</sup> smentiscono la stereotipata affermazione suindicata, risultando quanto segue:

<sup>27</sup> [https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D\\_10550.pdf](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_10550.pdf)

<sup>28</sup> Cass. Pen., Sez. VI, 30 marzo 2023, n. 25841.

<sup>29</sup> Fonte ISTAT [www.istat.it/files/2017/11/matrimoni-separazioni-divorzi-2015.pdf](http://www.istat.it/files/2017/11/matrimoni-separazioni-divorzi-2015.pdf).

<sup>30</sup> Procura di Tivoli, *Nuove Linee guida per l'Azione del PM nei procedimenti civili in materia di violenza di genere e tutela dei minori*, in *Sistemapenale.it*, 17 marzo 2023, par. 7.



a) **esito delle denunce/querele presentate dalle donne** ai danni degli ex partner per reati cd codice rosso (compresi i delitti di cui agli artt. 388 e 574 c.p.). In un totale di 176 procedimenti di separazione contenziosa risulta che:

— nel 56% dei casi (97 procedimenti penali) il procedimento penale era in fase avanzata e aveva superato, dunque, diverse fasi del contraddittorio (misure cautelari, avviso *ex art. 415-bis*/richieste di rinvio a giudizio/rinvio a giudizio/sentenze di condanna in primo grado);

— nel 44% dei casi (79 procedimenti penali) le denunce/querele erano state archiviate con diverse formule: improcedibilità per remissione di querela per 612-*bis* c.p., per insostenibilità dell'accusa *ex art. 408 c.p.p.* e 125 disp. att. c.p.p. (all'epoca vigente).

Le richieste di archiviazione (pari, come detto, al 44%) risultavano:

- inferiori del 10% a quelle relativi alle denunce/querele di donne nei confronti di uomini quando non vi erano concomitanti procedimenti civili di separazione (pari al 54%, cfr. par. 10);
- inferiori a quelle richieste per la totalità dei procedimenti relative ai reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (pari a circa il 50%);

b) **esito delle denunce/querele presentate dall'uomo** ai danni della ex partner per reati cd Codice Rosso (compresi i delitti di cui agli artt. 388 e 574 c.p.). In un totale di 45 procedimenti di separazione contenziosa risulta che:

— nel 9% dei casi (4 procedimenti penali) il procedimento penale era in fase avanzata e aveva superato, dunque, diverse fasi in cui si era esplicitato il contraddittorio (avviso *ex art. 415-bis*/richieste di rinvio a giudizio/rinvio a giudizio);

— nel 91% dei casi (41 procedimenti penali), erano state archiviate con diverse formule.

**In conclusione, i dati raccolti dal marzo 2021 al febbraio 2023 consentono di giungere alle seguenti conclusioni:**

- a) il numero di archiviazioni emesse per querele/denunce presentate da donne nei confronti dei loro ex compagni nel corso di procedimenti civili di separazione e divorzio è addirittura inferiore con i dati relativi ai procedimenti per reati cd codice rosso e a quelli relativi a qualsiasi altro reato, **smentendo l'affermazione della cd. strumentalità;**
- b) le denunce/querele presentate dall'uomo nei confronti della donna in presenza di un concomitante procedimento civile sono archiviate in misura doppia rispetto a quelle delle donne (per le donne 44%, per gli uomini 91%).

**I dati sono stati aggiornati per il periodo anno 2023 primo semestre 2024:**

a) **esito delle denunce/querele presentate dalle donne** ai danni dei partner per reati cd codice rosso (oltre che per i delitti di cui agli artt. 388 e 574 c.p.). In un totale di 105 procedimenti civili di separazione contenziosa e 130 concomitanti procedimenti penali (oltre a 30 non valutabili perché in fase di indagini) risulta che:

— nel 73% dei casi (80 procedimenti penali) il procedimento penale è in fase avanzata e ha superato, dunque, diverse fasi (avviso *ex art. 415-bis*/richieste di rinvio a giudizio/rinvio a giudizio/sentenze di condanna in primo grado). Inoltre, in 27 degli 80 procedimenti penali sono state emesse misure cautelari nei confronti dell'indagato/imputato uomo;

— nel 27% dei casi (30 procedimenti penali) le denunce/querele sono state archiviate con diverse formule: improcedibilità per remissione di querela per 612-*bis* c.p., per insostenibilità dell'accusa *ex art. 408 c.p.p.* e 125 disp. att. c.p.p. (all'epoca vigente).



I dati delle archiviazioni sono inferiori a quelli relativi ai procedimenti Codice Rosso in cui non vi è concomitante procedimento civile (pari al 55%, cfr. par. 10) e alla totalità dei procedimenti per tutti gli altri reati (pari oggi al 65% cfr. par. 10);

b) **esito delle denunce/querele presentate dall'uomo** ai danni della partner per reati Codice Rosso (compresi i delitti di cui agli artt. 388 e 574 c.p.) in un totale di 7 procedimenti:

— in tutti i casi (7 procedimenti penali) è stata disposta l'archiviazione.

**In conclusione, sulla base dei dati raccolti in oltre tre anni, su centinaia di procedimenti risulta quanto segue:**

- a) il numero di archiviazioni emesse per querele/denunce presentate da donne nei confronti dei loro ex compagni nel corso di procedimenti civili di separazione e divorzio è inferiore a quelli relativi ai procedimenti Codice Rosso in cui non vi è concomitante procedimento civile e a quelli relativi a qualsiasi altro reato, **smettendo l'affermazione della strumentalità**;
- b) le denunce/querele presentate dall'uomo nei confronti della donna ex compagna in presenza di un concomitante procedimento civile sono per un periodo archiviate in misura doppia rispetto a quelle delle donne (per le donne 44%, per gli uomini 91%), per l'ultimo periodo tutte archiviate.

### ***19.3. L'esperienza maturata: l'erronea affermazione, smentita dai dati raccolti, della falsità delle querele/denunce delle donne e/o per ottenere vantaggi nel processo civile.***

Nella pratica giudiziaria e soprattutto nei giudizi civili di separazione o divorzio è diffusa l'affermazione della c.d. calunniosità o falsità delle denunce presentate dalle vittime di delitti di violenza contro le donne o contro i minorenni.

Non risultano forniti o acquisiti dati sul numero di condanne definitive per calunnia con riferimento a false denunce per i reati menzionati e quando si è tentato di verificare, seppur in contesti limitati, la fondatezza della tesi, non sono emersi riscontri oggettivi.

La Corte di cassazione ha offerto una ricostruzione strettamente giuridica che ha delineato il solco sul quale operare la valutazione del singolo caso concreto che, eventualmente, consenta di configurare il delitto di calunnia<sup>31</sup>.

Anche in questo caso la Procura della Repubblica ha proceduto alla verifica dei dati in suo possesso ricavabili dal sistema SIEP.

Nella ricerca, presente nelle citate linee guida, sono state esaminati **i dati relativi alle condanne irrevocabili degli ultimi 5 anni precedenti il marzo 2023 per art. 368 c.p. e 372 c.p. relativi a delitti codice rosso.**

È risultata una sola sentenza del 2019 ex art. 444 c.p.p. nei confronti di una donna per art. 368 c.p.

Interessante il dato sulle condanne irrevocabili nell'ultimo quinquennio per **falsa testimonianza**:

- una nei confronti di un teste a difesa dell'uomo imputato di violenza sessuale ai danni di una donna (in sostanza aveva reso dichiarazioni a favore dell'uomo);
- una nei confronti di una mamma che aveva ritrattato la denuncia ai danni del figlio;
- una ai danni di una madre che testimoniava in favore del figlio, in un giudizio di separazione, dicendo il falso su determinate circostanze di fatto negativa per la nuora.

---

<sup>31</sup> Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 14247/2023 in *Questione giustizia.it*, 4 ottobre 2023; Cass. Pen., Sez. VI, n. 32042/2024, in *Ced Cass.*, n. 286854.



**La ricerca è stata aggiornata al novembre 2024** e non risultano condanne irrevocabili per artt. 372 c.p. o 368 c.p. relative a delitti Codice Rosso.

**In conclusione, l'affermazione sulla calunniosità o falsità delle denunce delle donne è smentita dall'unica ricerca svolta su dati.**

Va registrata una tendenza all'incremento delle denunce per artt. 368 e 372 c.p. con riferimento a delitti cd, codice rosso, spesso da parte di indagati uomini, ma non esclusivamente. Naturalmente la Procura svolge l'ordinaria attività con frequenti richieste di archiviazione, ma non sono allo stato agevolmente estraibili dati.

## **20. Le disposizioni della legge n. 168/2023 ancora da attuare.**

L'attuazione della legge n. 168/2023 richiede l'emanazione di atti normativi che, ad oggi, non sono stati adottati. In particolare, in materia di formazione, tema di estremo rilievo perché fondamento di un effettivo contrasto alla violenza in esame, occorre dare attuazione:

- 1) all'art. 6, comma 1, l. n. 168/2023 per cui, in conformità agli obiettivi della Convenzione d'Istanbul, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità (vale a dire il Ministero per le Pari Opportunità e per la Famiglia), dovrà *“predisporre linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza”*. Il termine, fissato nei dodici mesi dall'entrata in vigore della legge (9 dicembre 2024) è in corso., essendo stato al momento approvato il *Libro bianco per la formazione sulla violenza maschile contro le donne* a cura del Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, presentato il 22 novembre 2024 presso la Camera dei Deputati<sup>32</sup>;
- 2) all'art. 6, comma 2, l. n. 168/2023 per cui nelle linee programmatiche che il Ministro della giustizia annualmente propone alla Scuola superiore della magistratura<sup>33</sup> dovranno essere inserite *iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*;
- 3) all'art. 5 l. n. 69/2019, secondo cui *“Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza. 2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.”*. Il decreto non è stato ancora emanato, pur se le forze di polizia procedono all'organizzazione dei corsi non occorrendo nuovi fondi essendo disponibili quelli stanziati per l'ordinaria formazione.

## **21. Conclusioni.**

<sup>32</sup> <https://www.pariopportunita.gov.it/news-e-media/news/2024/>

<sup>33</sup> L'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 26/2006, dispone che il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura propongano annualmente delle linee programmatiche al fine dell'adozione del programma annuale dell'attività didattica da parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura.



Come ricordato in precedenza, l'onere di contrastare la violenza ai danni delle donne e domestica esisteva in misura pressante anche prima delle leggi nn. 69/2019 e 168/2023.

Questa Procura, coadiuvata dalla polizia giudiziaria aveva già avviato un'azione diretta ad accelerare la ricezione delle denunce/querele, la loro trasmissione al PM in tempi rapidi complete di tutti i dati per un immediato esame da parte del magistrato, un tempestivo intervento del PM. L'Ufficio Gip ha sempre provveduto rapidamente, nei casi urgenti lo stesso giorno o quello successivo.

Le nuove normative hanno incrementato gli adempimenti e imposto opportunamente tempi definiti, ma non tenendo conto delle risorse disponibili, ragion per cui l'attuazione soddisfacente delle leggi ricade sulla doverosa azione della Procura.

Tralasciando le questioni di carattere culturale che sono a fondamento dei reati in esame, la legge 168/2023, che sicuramente ha incrementato gli strumenti di tutela lascia, comunque, irrisolti alcuni "nodi", tra i quali:

- a) l'assenza di disposizioni che prevedano, in attuazione della Convenzioni di Istanbul e della direttiva UE (UE) 2024/1385 *Sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*, espressamente delitti e/o aggravanti che tengano conto della parte offesa di sesso femminile per consentire il necessario approfondimento del fenomeno del contrasto alla violenza ai danni delle donne. Ad esempio, l'introduzione del delitto di femminicidio;
- b) l'assenza di disposizioni che prevedano, in attuazione della Convenzioni di Istanbul e della direttiva UE (UE) 2024/1385 il delitto di violenza domestica, venendo questa oggi inquadrata nel delitto di maltrattamenti che mal si adatta (trattandosi di delitto e con una formulazione scarna attraverso il solo verbo "maltrattare") col fenomeno;
- c) l'insufficienza di idonee strutture che consentano di accompagnare le persone offese dei delitti contro le donne e di violenza domestica" dalla denuncia e dopo la denuncia. Il processo penale è complesso e solo un adeguato *accompagnamento* consente di affrontarlo;
- d) l'assenza di un'adeguata formazione obbligatoria di tutti gli operatori del settore, pur se si attendono opportune linee guida previste dalla l. n. 168/2023;
- e) l'assenza di un numero adeguato di personale di polizia giudiziaria, oltre che di magistrati;
- f) l'assoluta mancanza di visione per l'accelerazione del dibattimento. Si impone la rapidità, opportunamente, della fase delle indagini preliminari ma non si prevedono tempi brevi e certi per le ulteriori fasi, con udienze preliminari e dibattimenti a distanza di anni, facendo venire meno la fiducia verso le istituzioni giudiziarie, disincentivando in definitiva le denunce.

Va sottolineato, infine, che il contrasto alla violenza ai danni delle donne e domestica non può essere delegata solo alle forze dell'ordine e alla polizia giudiziaria.

In estrema sintesi, occorre, in primo luogo, una *rete* che percepisca la gravità di questi reati e ne faccia venire meno le ragioni profonde (denunce dei vicini, contesto familiare che non tenda a coprire i fatti, un uso adeguato del linguaggio da parte dei mezzi di informazione, ecc.). Sono, poi, assolutamente insufficienti i numeri dei centri antiviolenza e dei servizi delle pubbliche istituzioni che accolgono le donne persone offese di questi reati (e dei delitti di violenza domestica), le tutelino e le accompagnino, anche economicamente, verso una determinazione e consapevolezza che consenta loro di allontanarsi dal clima di violenza e dai condizionamenti che subiscono.

Tivoli 9 dicembre 2024





PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Il Procuratore della Repubblica f.f.  
dott. Francesco Menditto  
F.to